



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **11** del **29-06-21**

Codice Ente: 10065

Oggetto:
**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 RELATIVO
AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
SECONDO IL MTR ARERA.**

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MIGLIORATI ANGELO	P	MIGLIORATI FABIO	P
FERRARI GUERINO PASIO	P	TOMASONI ROBERTO	P
FERRARI FABIO (1988)	P	PASINETTI FRANCESCO	P
FERRARI SERAFINO	P	FERRARI FABIO	P
BONA SIMONA	P	SORLINI ANDREA	P
TOMASONI MARIA LUISA	P		

presenti n. 11 assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, constatato che sul punto non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge 2.7.12.2017 n. 205 "Legge di bilancio 2018" ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) il compito di regolare, aggiungendolo all'energia elettrica, al gas e all'acqua, anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario come di seguito indicato:
 - il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

DATO ATTO che l'applicazione del nuovo metodo tariffario ha come obiettivo quello di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese e garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

ATTESO che eventuali variazioni tariffarie, in futuro, dovranno essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

DATO ATTO che il nuovo metodo tariffario regola, stabilendo dei limiti alle tariffe ed impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, i seguenti servizi:

- ✓ spazzamento e lavaggio strade
- ✓ raccolta e trasporto rifiuti urbani
- ✓ trattamento e recupero dei rifiuti urbani
- ✓ trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- ✓ gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti;

DATO ATTO inoltre che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/1999 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato dei rifiuti, come di seguito indicate:

ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI VARIABILI	ENTRATE A COPERTURA DEI COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati + costo trattamento e smaltimento + costo trattamento e recupero + costo raccolta dei rifiuti differenziati + costi operativi incentivanti variabili - ricavi derivanti da corrispettivi CONAI + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi variabili anni 2018-2019 - proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti	+ costo spazzamento e lavaggio strade + costi comuni + costo d'uso del capitale + costi operativi incentivanti fissi + coefficiente di gradualità e componente a conguaglio relativa ai costi fissi 2018-2019

ATTESO che il Comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che **il termine** di approvazione del PEF 2021 e per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato differito ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, al **30 giugno 2021**.

ATTESO che:

- il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla

determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- il Comune di Castione della Presolana non si è avvalso di tale facoltà, pertanto non rilevano costi a conguaglio da ripartire;

TENUTO CONTO che **ARERA** ha approvato:

- in data 23 giugno 2020 la deliberazione n. 238 avente ad oggetto “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- in data 24 novembre 2020 la deliberazione n. 493 avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;

VISTO il DPR 27.04.99 n. 158, che fissa il metodo normalizzato per definire la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'art. 8 che stabilisce che i Comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che occorre pertanto provvedere, ai fini dell'applicazione della TARI, all'approvazione del piano economico finanziario previsto dall'art. 8 del DPR 158/99, redatto conformemente ai criteri fissati dall'ARERA;

TENUTO CONTO che **il servizio integrato di gestione dei rifiuti è stato affidato a G.Eco S.r.l.** a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per l'individuazione del partner privato, che rivesta il ruolo di Socio industriale strategico;

RICHIAMATA la determinazione n. 123/2013 e s.m.i. con la quale si è affidato per anni dodici dal primo giugno 2013, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2011, il servizio di igiene urbane ed ambientale alla società, a capitale misto, G.ECO Srl;

EVIDENZIATO, altresì, che sono stati sottoscritti i contratti di servizio specifici il cui schema operativo ed economico è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119/2011;

DATO ATTO che il gestore del servizio in oggetto, in linea con quanto previsto dall'Autorità ha presentato, tramite comunicazione inviata a mezzo PEC – ns. prot. n. 1156 del 30/01/2021, il Piano finanziario 2021 del servizio integrato rifiuti inerente alle sole attività svolte, corredato dalla dichiarazione di veridicità di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, **l'ente territoriale competente**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori, **effettua l'attività di verifica** e provvede a trasmettere all'autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo;

VERIFICATO che nel territorio in cui opera il Comune di Castione della Presolana non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme **le funzioni di Ente territorialmente competente** previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 **sono svolte dal Comune;**

VISTE:

- **la bozza di piano finanziario** e della relativa **relazione esplicativa** redatte secondo le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 443-2019 e deliberazione n. 493 del 24/11/2020, complete degli allegati previsti dall'Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, contenute negli **allegati A) e B1 e B2)** alla presente deliberazione e che costituiscono parti integranti e sostanziali;
- **la dichiarazioni di veridicità:**
 - a) dei dati di bilancio, rilasciate dal Sindaco di Castione della Presolana - **allegato C)**
 - b) del rappresentante di G.Eco. S.r.l., in relazione alla documentazione di cui al ns. prot. n. 1156/2021 - **allegato D)**che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

RILEVATO che:

- su espressa disposizione di ARERA, è necessario coinvolgere un soggetto in grado di provvedere alla **validazione del PEF** per quanto di competenza del Comune, per garantire adeguati profili di terzietà;
- in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di ***“considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF”***;

VERIFICATO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTO il **prospetto riepilogativo del servizio rifiuti**, ricompilato alla luce del presente piano finanziario e contenuto **nell'allegato E)** della presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al citato art. 8 del DPR 158/1999 e della deliberazione n. 443 del 31.10.2019 di ARERA, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il **parere del Revisore** dei conti, Rag. Raffelli Gianfranco prot. n. 6736 del 18/06/2021 rilasciato ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. 267/2000, **allegato F)** alla presente deliberazione;

VERIFICATO che, oltre al **limite di crescita annuale** delle entrate tariffarie, di cui all'art 4 dell'allegato A delibera Arera n. 443/2019, ARERA con l'art. 3, stabilisce anche un **limite all'incremento della componente variabile** dei costi, prevedendo che per l'anno 2020-2021 il totale della tariffa variabile complessiva non possa essere inferiore o superiore del 20% rispetto a quella imputata alle utenze nell'anno 2020. Qualora gli importi fossero superiori al limite di crescita previsto per l'anno precedente, gli importi vanno riclassificati e la parte eccedente dovrà essere inserita tra i costi fissi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta non ha comportato per il Comune di Castione della Presolana una **riclassificazione dei costi**, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato nella misura dell'2,20%;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze **dei fabbisogni standard**”;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle Finanze, del 29/12/2020 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO, stante la necessità di definizione della Tari per l'anno 2021 nel rispetto dei termini di Legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area affari generali e dal Responsabile dell'Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019 ed i relativi allegati;

- la deliberazione di ARERA n. 493/2020 ed i relativi allegati;
- la legge 178/2020 - Legge di bilancio 2021;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con riferimento in particolare alla Sezione TARI;
- l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Indetta la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 11
- Votanti n. 09
- Favorevoli n. 09
- Contrari nessuno
- Astenuti n. 02 (Andrea Sorlini – Fabio Ferrari “Fafò”)

DELIBERA

1° - Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano, **il piano economico finanziario 2021 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti**, previsto dall'art. 8 del DPR 158/1999 e redatto conformemente ai criteri fissati da ARERA con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, e deliberazione n. 493 del 24/11/2020 ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegato A**).

2° - Di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF 2021 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, **allegato B1) – Relazione Gestore e B2) – Relazione Comune** alla presente deliberazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

3° - Di prendere atto:

- **della dichiarazioni di veridicità:**
 - a) dei dati di bilancio, rilasciata dal Sindaco di Castione della Presolana - **allegato C**)
 - b) del rappresentante di G.Eco. S.r.l., in relazione alla documentazione di cui al ns. prot. n. 1156/2021 - **allegato D**)

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- del prospetto riepilogativo dei costi del servizio rifiuti articolati tra fissi e variabili, ricompilato alla luce del presente piano finanziario e contenuto **nell'allegato E)** della presente deliberazione;
- del parere del revisore dei conti, **allegato F)** che, secondo quanto indicato da ARERA è equiparato alla validazione del PEF.

4° - Di dare atto che il piano finanziario è redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed in conformità alle deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e deliberazione n. 493 del 24/11/2020.

5° - Di trasmettere il presente atto e relativi allegati:

- ad ARERA, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della deliberazione n. 443 del 31/10/2019,

- all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti – via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma – ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 158/1999.

6° - Di pubblicare il “**Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021**” sul sito istituzionale dell'Ente.

7° - Di demandare a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

8° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 9, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Andrea Sorlini – Fabio Ferrari “Fafò”).

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

MC\MTD\AP\

Deliberazione di Consiglio Comunale N.11 del 29-06-2021

**IL PRESIDENTE
MIGLIORATI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
BERNARDI MARINO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)